



**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
DI REGGIO EMILIA**

PROT 154 del 03.10.2025

**Alla Cancelleria dell'Ufficio  
SEDE**

**Alla Procura della Repubblica  
SEDE**

**Ai Consigli forensi  
di REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA**

**Alle Direzioni degli Istituti penitenziari  
di REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA**

**p.c.  
Ai Magistrati dell'Ufficio  
-dott.ssa Elena Banchi  
-dott.ssa Silvia Costantini**

Oggetto: **Ordine di servizio n. 8 / 2025. Disposizioni per le comunicazioni e notificazioni telematiche dei provvedimenti in materia di permessi (artt. 30 e 30 ter o.p.) e tenuta dei relativi fascicoli.**

**Ritenuta** la necessità, anche alla luce della grave carenza di personale di questo Ufficio e della riorganizzazione dei servizi di Cancelleria, disposta con separato ordine di servizio odierno, di dettare disposizioni per le comunicazioni e notificazioni telematiche dei procedimenti in materia di permessi, riducendo le movimentazioni dei relativi fascicoli cartacei e in modo da assicurarne la corretta tenuta, nonché di chiarire e precisare la disciplina di esecuzione dei predetti provvedimenti durante il termine per l'impugnazione;

**osservato** che solo in ipotesi di concessione dei permessi si pone un problema di esecuzione pratica del provvedimento e di sospensione della

medesima nel termine per proporre reclamo e durante il giudizio di impugnazione;

che i permessi ex art. 30, co. 1, o.p., se concessi con scorta, sono eseguibili anche durante il termine per impugnare e in caso di proposizione del reclamo; che, in caso contrario, sono ugualmente eseguibili ma è obbligatoria la scorta (art. 30 bis, co. 8, o.p.);

che l'esecuzione dei permessi ex artt. 30, co. 2, e 30 ter o.p. è invece sospesa durante il termine per impugnare e in caso di proposizione del reclamo;

che i termini per la proposizione del reclamo, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale nn. 113/2020 e 78/2025, sono:

-per i permessi premio, 15 giorni;

-per i permessi ex art. 30, co. 1 e 2, o.p., di 15 giorni per il detenuto e il difensore, di 24 ore per il Pubblico Ministero,

-in ogni caso, *decorrenti dalla comunicazione o notificazione all'interessato, al PM e al difensore e per ciascun soggetto separatamente,*

che anche il detenuto potrebbe avere interesse a proporre reclamo avverso un decreto di concessione del permesso, in caso di non integrale accoglimento della istanza o in relazione a prescrizioni circa la durata e le modalità di fruizione, sicché la detta sospensione dell'esecutività va anche a favore del medesimo (il quale può comunque rinunciare al reclamo);

**ritenuto** che i permessi soggetti a sospensione dell'esecuzione possano essere eseguiti prima dello spirare del termine solo qualora *tutti* gli aventi diritto rinuncino alla proposizione del reclamo;

**ritenuta** l'opportunità di dettare disposizioni operative che tengano conto del diverso regime dell'esecuzione dei permessi, sopra indicato;

**sentiti** i Magistrati dell'Ufficio,

## **DISPONE**

*A decorrere dalla data odierna,*

- 1) Il provvedimento emesso dal Magistrato, sia di rigetto sia di accoglimento, sarà immediatamente trasmesso, via PEC, alla Procura della Repubblica in sede, al difensore/ai difensori del detenuto e all'Istituto penitenziario (per la notifica all'interessato, di cui dovrà tempestivamente notiziare questo Ufficio, e l'esecuzione);
- 2) La Cancelleria darà immediata comunicazione al penitenziario della proposizione del reclamo da parte del Pubblico Ministero o del difensore, nonché in caso di rinuncia all'impugnazione da parte dei medesimi, sempre attraverso modalità telematiche;
- 3) In considerazione della brevità del termine per impugnare i permessi ex art. 30 o.p. da parte del PM, contestualmente alla comunicazione via PEC del provvedimento, da cui comunque decorre il termine di 24 ore per il reclamo, sarà consegnato in visione il fascicolo cartaceo;
- 4) La Cancelleria curerà un apposito registro in cui saranno annotate le eventuali trasmissioni del fascicolo in visione presso gli uffici della Procura della Repubblica;
- 5) Tutti i fascicoli trasmessi in visione presso la locale Procura della Repubblica dovranno essere riconsegnati a questo Ufficio alla scadenza del termine per impugnare, in caso di richiesta di accesso o estrazione copia della parte privata e, comunque, su disposizione del Magistrato qualora occorra la disponibilità dell'originale presso l'Ufficio per qualsiasi sopravvenuta necessità.

In considerazione di quanto disposto, *le Direzioni degli Istituti penitenziari* vorranno:

- a) Trasmettere tempestivamente a questo Ufficio copia della relata di notificazione del provvedimento al detenuto, con eventuale dichiarazione di rinuncia al reclamo;
- b) Sensibilizzare le rispettive Aree Trattamentali e la popolazione

detenuta a predisporre e proporre le eventuali istanze di permesso premio a data fissa con congruo anticipo rispetto a quest'ultima. Qualora essa cada entro il termine per impugnare, e non sia presentata rinuncia al reclamo da parte di *tutti* gli aventi diritto, infatti, il permesso non potrà avere esecuzione e risulterà *inutiliter datum*.

Reggio Emilia, lì 3.10.2025

Il Magistrato di sorveglianza

Marco Bedini

depositato in cancelleria  
Reggio Emilia E. 3. OTT. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Elisabetta Inariciveterè